

MARIAGRAZIA RIZZI\*

ἘΠΙ ΧΘΟΝΙ ΣΙΤΟΝ ἜΔΟΝΤΕΣ.  
CONSUMO E APPROVVIGIONAMENTO CEREAICOLO  
NELL'ATENE CLASSICA

1.

È noto<sup>1</sup> come l'alimentazione dei Greci si sia basata in misura considerevole sul consumo di cereali<sup>2</sup>. Tale ampio uso giustifica la formula epica, che si legge più volte all'interno degli scritti omerici e scelta come titolo del contributo<sup>3</sup>, *ἐπὶ χθονὶ σῖτον ἔδοντες*, che sulla terra si cibano di *sitos*, con cui si caratterizzano gli umani rispetto agli dei che si nutrono di ambrosia. In particolare, il termine *sitos* all'interno del verso omerico ora citato designa, tra l'altro<sup>4</sup>, proprio i tre cereali maggiormente consumati, orzo, in misura pre-

---

\* Università degli Studi di Milano-Bicocca.

<sup>1</sup> La presente ricerca si inserisce all'interno di un più ampio progetto, finanziato dalla Alexander von Humboldt Stiftung, dal titolo «Wirtschafts- und geldpolitikbezogene Regulierungsansätze im klassischen Athen».

<sup>2</sup> Diversi sono i contributi dedicati al tema del consumo dei cereali nella Grecia antica. Si vedano, tra i lavori più significativi, A. JARDÉ, *Les céréales dans l'antiquité grecque, I: La production*, Paris 1925, *passim*; M.C. AMOURETTI, *Les céréales dans l'Antiquité: espèces, mouture, conservation, liaisons et interférences*, in M. GAST, F. SIGAUT (a cura di), *Les Techniques de conservation des grains à long terme. Leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés I*, Paris 1979, pp. 57 ss.; EAD., *Le pain et l'huile dans la Grèce antique. De l'aire au moulin*, Paris 1986, *passim*; P. GARNSEY, *Grain for Athens*, in P. CARTLEDGE, F.D. HARVEY (a cura di), *Crux. Essays presented to G.E.M. de Ste. Croix on his 75th Birthday*, London 1985, pp. 62 ss.; ID., *Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk and Crisis*, Cambridge 1988, *passim*.

<sup>3</sup> Hom. *Od.* VIII 222; IX 89; X 101.

<sup>4</sup> Sulle diverse accezioni di *sitos* si confronti L.A. MORITZ, *Corn*, in *CQ* 49, 1955, pp. 135 ss.

valente fino a tutta l'età ellenistica<sup>5</sup>, frumento<sup>6</sup> e miglio<sup>7</sup>; è da ritenere che non meno del 70-75% del fabbisogno calorico<sup>8</sup> fosse coperto da questi prodotti<sup>9</sup>.

È naturale, dunque, che a fronte di siffatto consumo copioso di un alimento di base, sia divenuta molto presto una questione di interesse pubblico la sua presenza nei mercati in quantitativi sufficienti. Le fonti testimoniano al riguardo un complesso articolato di misure tese a questo scopo, sia concernenti la realtà di Atene, sia relative ad altre *poleis* greche. L'attenzione sarà precipuamente soffermata in questa sede sull'approvvigionamento cerealicolo ad Atene<sup>10</sup> in epoca classica, soprattutto nel IV secolo, partico-

<sup>5</sup> Il rapporto tra produzione di orzo e di frumento in Attica è stato stimato, nel IV secolo, in 10 a 1. Tale assoluta prevalenza dell'orzo è da ricercare nel fatto che questo cereale risultava più adatto alle condizioni del suolo e alla relativa scarsità di precipitazioni in Attica. Per questo dato si rimanda a U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia e l'approvvigionamento granario dell'Atene classica*, in *L'alimentazione tra Storia, Letteratura e Cultura nell'antichità e nel medioevo*, Milano 2016, p. 10 s.

<sup>6</sup> Su *sitos* come comprensivo sia di frumento, sia di orzo si veda A. JARDÉ, *Les céréales* cit., pp. 1 ss.

<sup>7</sup> In merito all'effettivo consumo di orzo e frumento in relazione alla condizione sociale dei consumatori si vedano le interessanti osservazioni di L. GALLO, *Alimentazione e classi sociali: una nota su orzo e frumento in Grecia*, in *Opus 2*, 1983, p. 449 ss.

<sup>8</sup> U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 8.

<sup>9</sup> Essi venivano consumati nei diversi pasti della giornata. A colazione, ad esempio, si preparava l'*akratos*, pane d'orzo immerso nel latte. La farina ricavata dai chicchi d'orzo era inoltre consumata nei pasti principali sotto forma di minestra o sotto forma di *maza*. Per la preparazione della *maza* si procedeva nel seguente modo: dopo aver impastato la farina di orzo (*alfita*), si faceva seccare l'impasto in recipienti rotondi, ottenendo in tal modo delle gallette, che venivano poi consumate senza aggiunta di altri ingredienti, oppure insaporendole con vino e olio. Non mancavano inoltre mai nelle tavole pani di orzo o di frumento e focacce.

<sup>10</sup> Il tema è stato oggetto di numerosi approfondimenti in dottrina. Si confrontino, limitandosi solo ad alcuni tra i contributi più significativi, G. PERROT, *Le commerce des céréales en Attique au quatrième siècle avant notre ère*, in *RH 4*, 1877, pp. 1 ss.; L. GERNET, *L'approvisionnement d'Athènes en blé au Ve et au IVe siècle*, in *Mélanges d'histoire ancienne*, Paris 1909, pp. 271 ss.; R. DESCAT, *L'approvisionnement en grain dans le monde grec des cités: histoire d'une politique*, in B. MARIN, C. VIRLOUVET (a cura di), *Nourrir les cités de Méditerranée. Antiquité-Temps modernes*, Paris 2003, pp. 589 ss.; M. PAZDERA, *Getreide für Griechenland. Untersuchungen zu den Ursachen der Versorgungskrisen im Zeitalter Alexanders des Großen und der Diadochen*, München 2003; E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention in Foreign Trade in Archaic and Classical Greece*, Leiden-Boston 2009, pp. 169 ss.; U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., pp. 7 ss.; C. BEARZOT, *Atene e il problema del grano: tra cibo e politica*, relazione consultabile alla pagina [https://www.academia.edu/26807739/Atene\\_e\\_il\\_problema\\_del\\_grano\\_tra\\_cibo\\_e\\_politica](https://www.academia.edu/26807739/Atene_e_il_problema_del_grano_tra_cibo_e_politica); D. RHODE, *Von der Deliberationsdemokratie zur Zustimmungsdemokratie. Die öffentlichen Finanzen Athens und die Ausbildung einer Kompetenzelite im 4. Jahrhundert v.Chr.*, Berlin 2019, pp. 66 ss. Altri riferimenti bibliografici saranno richiamati nelle note successive.

larmente ricco di testimonianze in proposito, per giungere sino alle soglie dell'età ellenistica.

## 2.

Inizialmente, in una fase corrispondente in termini molto generali al periodo anteriore al 500 a.C., gli interventi del potere pubblico ad Atene sono sostanzialmente tesi a controllare che non vadano disperse le risorse prodotte<sup>11</sup>. Significativo, in proposito, un noto provvedimento di Solone risalente al 594/3 a.C., secondo la testimonianza fornita da Plutarco, con cui è vietata l'esportazione dei prodotti agricoli, a eccezione dell'olio<sup>12</sup>:

Plut. *Vita Sol.* 24.1-2: τῶν δὲ γινομένων διάθεσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον ἔδωκεν, ἄλλα δ' ἐξάγειν ἐκώλυσε. καὶ κατὰ τῶν ἐξαγόντων ἄρὰς τὸν ἄρχοντα ποιεῖσθαι προσέταξεν, ἢ ἐκτίνειν αὐτὸν ἑκατὸν δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον. 2. καὶ πρῶτος ἄξων ἐστὶν ὁ τοῦτον περιέχων τὸν νόμον.

È opinione pressoché unanime<sup>13</sup> che tale divieto abbia coinvolto in particolare proprio i cereali e che abbia continuato a essere praticato anche nel periodo successivo<sup>14</sup>. Obiettivo della legge è di evitare l'esportazione di

<sup>11</sup> Teofrasto descrive le terre dell'Attica «eccellenti per la produzione di orzo» (Theophr. *Hist. pl.* VIII 8.2).

<sup>12</sup> Il contributo fondamentale su questa legge è quello di R. DESCAT, *La lois de Solon sur l'interdiction d'exporter les produits attiques*, in A. BRESSON, P. ROUILLARD (a cura di), *L'emporion*, Paris 1993, pp. 145 ss. È da ritenere, come lo stesso Descat dimostra (p. 149 s.), che la notizia di Plutarco sia da considerare autentica, nonostante contraria opinione di altra parte della dottrina (si vedano in proposito i richiami contenuti in DESCAT, p. 149 nt. 16), come dimostra, tra l'altro, l'indicazione da parte di Plutarco, della presenza di questa legge all'interno della prima tavola (*axon*) di Solone.

<sup>13</sup> Così, tra gli altri, P. GARNSEY, *Famine and Food Supply* cit., p. 75, nonché gli autori citati da E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention* cit., p. 178 nt. 54, che tuttavia respinge tale ipotesi. Sul punto cfr. la successiva nt. 14.

<sup>14</sup> In questo senso sembra orientata la dottrina maggioritaria più recente. Si veda, per tutti, C. AMPOLO, *Le motivazioni della legge sulla tassazione del grano di Lemno, Imbro e Sciro e il prezzo di grano e pane*, in A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa 2010, p. 60 e nt. 51. Precedentemente risultava di contro prevalente l'opinione tesa a ritenere il provvedimento dettato da circostanze particolari e dunque di limitata applicazione nel tempo. Si vedano al riguardo gli autori citati da R. DESCAT, *La loi de Solon* cit., p. 149 nt. 17, cui *adde* E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention* cit., p. 179.

prodotti necessari per il nutrimento della popolazione ateniese, nonché di controllare eventuali *surplus* interni di prodotto, garantendoli al mercato locale<sup>15</sup>. La sanzione prevista, assai grave, è la maledizione<sup>16</sup> da parte dell'arconte<sup>17</sup>, a dimostrazione della valutazione delle condotte punite come lesive dell'intera collettività<sup>18</sup>.

Le importazioni di cereali invece non sono del tutto assenti in questo periodo, ma rivestono un carattere che si può dire marginale.

### 3.

Progressivamente, tuttavia, la quantità di cereali prodotta a livello locale diviene del tutto inidonea a soddisfare i fabbisogni della *polis*, con il conseguente ricorso in maniera sempre più diffusa alle importazioni. Inizialmente, nel V secolo, in particolare a partire dal 478/7, ossia dalla fine della seconda guerra persiana e dalla fondazione della Lega delio-attica, se per un verso si assiste a un incremento demografico considerevole della popola-

---

<sup>15</sup> Una diversa ipotesi è sviluppata da E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention* cit., p. 178 ss., per la quale «the Solonian legislation should be considered as it appears, as an oil law» (p. 179). In particolare, secondo la studiosa la legge avrebbe avuto quale unico scopo quello di incrementare il più possibile la produzione e l'esportazione di questo prodotto. In realtà, la stessa impostazione della legge, così come ricordata da Plutarco, in cui si sancisce un divieto generale di esportazione di prodotti alimentari ponendo l'esportabilità dell'olio come eccezionale e derogatoria di tale divieto, mostra già chiaramente la volontà di introdurre una disposizione di carattere ampio. L'eccezione relativa all'olio si giustifica a sua volta in considerazione del particolare rilievo che l'esportazione di questo prodotto rivestiva per Atene, ricchezza che naturalmente non poteva essere soggetta alle limitazioni generali imposte dalla legge.

<sup>16</sup> Su questa tipologia di sanzione si vedano G. GLOTZ, *La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce*, Paris 1904, in part. pp. 569 ss.; E. KARABÉLIAS, *La peine dans l'Athènes classique*, in *Recueils de la société J. Bodin*, LV, Bruxelles 1991, pp. 121 ss.; nei due lavori elenco delle diverse condotte sanzionate con questa pena. Un interessante parallelo in proposito è contenuto in un'iscrizione di Teo (Meiggs-Levis 1988, 30, A, ll. 6-12), riconducibile agli anni 470/460, nella quale la medesima sanzione è comminata contro coloro che abbiano ostacolato in qualsiasi modo l'importazione di grano nella città o lo avessero riesportato. Su questo profilo dell'iscrizione si veda, per tutti, A. BRESSON, *L'économie de la Grèce des cités. II. Les espaces de l'échange*, Paris 2007-2008, p. 190 s., p. 200. La *ápá* è documentata in generale nella regolamentazione soloniana in Herod. I 29; Arist. *Ath. Pol.* 7; Dio Chrys. 80. 6.

<sup>17</sup> L'arconte, a sua volta, sarebbe incorso nella punizione di cento dracme nel caso di mancato intervento contro il malfattore.

<sup>18</sup> Giustifica la sanzione della maledizione dell'arconte sulla base della valutazione di una nuova etica rispettosa delle esigenze dell'intera collettività R. DESCAT, *La loi de Solon* cit., p. 147.

zione ateniese<sup>19</sup>, per altro verso il dominio marittimo di Atene in particolar modo sull'area dell'Egeo consente alla *polis* di accedere ad aree cerealicole importanti (Mar Nero, Eubea, Egitto, Sicilia, ecc.) e di assicurarsi l'importazione necessaria di grano<sup>20</sup>. Significative in proposito le parole contenute nella Costituzione degli Ateniesi di Pseudo-Senofonte, in cui si legge che solo gli Ateniesi, tra i Greci e i barbari, sono in grado di far convergere presso di sé i prodotti degli altri<sup>21</sup>.

Un mutamento considerevole si realizza invece nel IV secolo<sup>22</sup>. Dopo la guerra del Peloponneso, se da un lato si verifica una diminuzione della popolazione cittadina<sup>23</sup>, con un conseguente fabbisogno più ridotto, dall'altro lato Atene perde la sua talassocrazia, circostanza questa che porta la *polis* a ricorrere a strumenti, in parte nuovi, per soddisfare le esigenze di cereali<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup> Per un calcolo in merito alle dimensioni di siffatto aumento si rimanda a U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., pp. 18 ss.

<sup>20</sup> Sul punto si vedano, per tutti, A. BRESSON, *L'économie de la Grèce* II cit., pp. 208 ss.; M. CANEVARO, *Demostene, «Contro Leptine»: introduzione, traduzione e commento storico*, Berlin 2016, p. 245. Di diverso avviso A. MORENO, *Feeding the Democracy. The Athenian Grain Supply in the Fifth and Fourth Centuries BC.*, Oxford 2007, pp. 144 ss., il quale ritiene che lo sfruttamento delle cleruchie e soprattutto il controllo dell'Eubea fossero sufficienti per integrare il fabbisogno di cereali ad Atene, ma si vedano le persuasive osservazioni dei summenzionati Bresson e Canevaro. In generale, sulla necessità, già nel V secolo, di ricorrere alle importazioni di grano si rimanda alla bibliografia citata da V. MUSSA, *La sitionia nell'Atene del tardo IV secolo a.C.*, in *Historica* 6, 2016, p. 33 nt. 1. Per l'importazione del grano siciliano in Grecia in epoca classica si veda il contributo di U. FANTASIA, *Grano siciliano in Grecia nel V e nel IV secolo*, in *ASNP* 23, 1993, pp. 9 ss.

<sup>21</sup> Ps.-Xen. *Ath. Pol.* 2.6, 12.

<sup>22</sup> Con riguardo all'approvvigionamento granario nel IV secolo, oltre al contributo di Fantasia edito nel 2016 più volte citato nel presente lavoro e oltre agli autori menzionati nella precedente nt. 9, si vedano, tra gli altri, anche M. WHITBY, *The grain trade of Athens in the fourth century BC*, in H. PARKINGS, CHR. SMITH (a cura di), *Trade, traders and the ancient city*, London-New York 1998, pp. 102 ss.; L. MIGEOTTE, *Le grain des îles et l'approvisionnement d'Athènes au IV<sup>e</sup> siècle avant. J.-C.*, in A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche* cit., pp. 27 ss.; V.J. ROSIVACH, *Some Economic Aspects of the Fourth-Century Athenian Market in Grain*, in *Chiron* 30, 2000, pp. 31 ss.

<sup>23</sup> Sul dibattuto problema del calcolo della popolazione ateniese nel IV secolo si vedano, tra i contributi più recenti, E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention* cit., in part. pp. 171 ss.; U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., pp. 18 ss., ove ampi riferimenti e analisi della dottrina precedente.

<sup>24</sup> U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., pp. 23, il quale approfondisce altresì (p. 23 s.) il profilo del «cambiamento mentale e culturale che, dopo la restaurazione democratica del 403/2, investe la società ateniese e che si traduce in una maggiore attenzione alla sfera umana, che i Greci, da Platone in poi, designavano con il binomio *χρηματισμός τε και οίκονομία*» (p. 23).

Convergenti in proposito alcune testimonianze letterarie di Senofonte, Demostene e Aristotele<sup>25</sup>.

Senofonte, nei *Memorabili*, nel riportare un dialogo tra il giovane ateniese Glaucone, che aspirava alla vita politica, e Socrate, ricorda le parole di quest'ultimo intorno alla necessità di acquisire informazioni, tra l'altro, riguardo a quanto a lungo il grano prodotto in Attica sia sufficiente a nutrire la città e di quanto ne occorra ciascun anno, in modo da sapere se la città ne sia priva e in tal caso intervenire e salvarla<sup>26</sup>.

Demostene, a sua volta, nell'orazione *Sulla Corona* (330 a.C.), afferma che ogni uomo politico che si occupa degli interessi di Atene deve prestare attenzione alla questione dei rifornimenti granari, alla difesa del territorio attico, alla tutela della sua produzione di cereali, alla protezione delle rotte commerciali dirette al Pireo<sup>27</sup>.

Aristotele, ancora, all'interno di un passaggio della *Retorica* rileva che, con riguardo all'alimentazione, bisogna conoscere l'ammontare e la natura del consumo necessario alla città, quanto produce e quanto importa, coloro con i quali si richiede il permesso di esportare e di importare, al fine di concludere con loro convenzioni e accordi<sup>28</sup>. Nella *Costituzione degli Ateniesi*, a sua volta, si legge che l'assemblea iscriveva regolarmente nell'ordine del giorno la questione concernente l'approvvigionamento granario, insieme a quella relativa alla difesa del territorio<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Queste testimonianze sono sovente richiamate nei lavori dedicati al tema qui affrontato. Si vedano, per tutti, tra i contributi più recenti, U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 24 s.; C. BEARZOT, *Atene e il problema del grano: tra cibo e politica* cit., p. 2 s.

<sup>26</sup> Xen. *Mem.* III 6.13: ἀλλ' ἐκείνου γέ τοι, ἔφη, οἶδ' ὅτι οὐκ ἡμέληκας, ἀλλ' ἔσκεψαι, πόσον χρόνον ἰκανός ἐστιν ὁ ἐκ τῆς χώρας γιγνόμενος σίτος διατρέφειν τὴν πόλιν, καὶ πόσου εἰς τὸν ἐνιαυτὸν προσδεῖται, ἵνα μὴ τοῦτο γε λάθῃ σέ ποτε ἢ πόλις ἐνδεὴς γενομένη, ἀλλ' εἰδὼς ἔχῃς ὑπὲρ τῶν ἀναγκαίων συμβουλεύων τῇ πόλει βοηθεῖν τε καὶ σφῆξιν αὐτήν. λέγεις, ἔφη ὁ Γλαῦκων, παμμέγεθες πρᾶγμα, εἴ γε καὶ τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι δεήσει.

<sup>27</sup> Demosth. XVIII 301: τί χρῆν τὸν εὐνοῦν πολίτην ποιεῖν, τί τὸν μετὰ πάσης προνοίας καὶ προθυμίας καὶ δικαιοσύνης ὑπὲρ τῆς πατρίδος πολιτευόμενον; οὐκ ἐκ μὲν θαλάττης τὴν Εὐβοίαν προβαλέσθαι πρὸ τῆς Ἀττικῆς, ἐκ δὲ τῆς μεσογείας τὴν Βοιωτίαν, ἐκ δὲ τῶν πρὸς Πελοπόννησον τόπων τοὺς ὁμόρους ταύτη; οὐ τὴν σιτοπομπίαν, ὅπως παρὰ πᾶσαν φιλίαν ἄχρι τοῦ Πειραιῶς κομισθήσεται, προῖδέσθαι.

<sup>28</sup> Arist. *Rhet.* 1 4.11: ἔτι δὲ περὶ τροφῆς, πόση δαπάνη ἰκανὴ τῇ πόλει καὶ ποία, ἢ αὐτοῦ τε γιγνομένη καὶ ἢ εἰσαγωγίμος, καὶ τίνων τ' ἐξαγωγῆς δεόνται καὶ τίνων καὶ παρὰ τίνων εἰσαγωγῆς, ἵνα πρὸς τούτους καὶ συνθῆκαι καὶ συμβολαὶ γίνωνται...

<sup>29</sup> Arist. *Atth. Pol.* 43.3-4: οἱ δὲ πρυτανεύοντες αὐτῶν πρῶτον μὲν συσσιτοῦσιν ἐν τῇ θόλῳ, λαμβάνοντες ἀργύριον παρὰ τῆς πόλεως, ἔπειτα συνάγουσιν καὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, τὴν μὲν οὖν βουλὴν ὅσα ἡμέραι, πλὴν ἕαν τις ἀφέσιμος ᾗ, τὸν δὲ δῆμον τετράκις τῆς πρυτανείας

Emerge in maniera palmare, dalle testimonianze ora menzionate, la nuova prospettiva con cui è riconosciuta e affrontata la questione dell'approvvigionamento di cereali ad Atene.

Diverse sono le strategie messe in atto al riguardo. «Voi lo sapete, immagino: noi ateniesi viviamo di grano importato più di qualsiasi altro paese al mondo»<sup>30</sup>, si legge nella *Contro Leptine* di Demostene<sup>31</sup>. E invero, assumono un ruolo particolare<sup>32</sup> proprio le misure volte a proteggere, facilitare e incoraggiare le importazioni<sup>33</sup>. In questa direzione si pongono gli interventi a tutela delle rotte commerciali dalla pirateria, nonché le misure coinvolgenti i singoli commercianti stranieri al fine di attrarli ad Atene, in particolare la concessione di privilegi personali, come l'esenzione dalle tasse e la sicurezza per la loro persona e per i loro beni<sup>34</sup>. Vengono inoltre istituite le *dikai emporikai*, procedure giudiziarie caratterizzate dal fatto di garantire l'accesso alle corti popolari a qualsiasi straniero e dal loro svolgersi in tempi molto rapidi<sup>35</sup>. Ancora, sono incrementate le strutture materiali al Pireo.

Di particolare rilievo è inoltre l'incentivazione dei rapporti diplomatici con le principali regioni esportatrici di cereali del Mediterraneo, in particolare con il regno del Bosforo. All'interno dell'orazione *Contro Leptine* di Demostene<sup>36</sup> si legge che Atene era riuscita a ottenere l'importazione

---

ἐκάστης. καὶ ὅσα δεῖ χρηματίζειν τὴν βουλὴν, καὶ ὅ τι ἐν ἐκάστη τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅπου καθίζειν, οὗτοι προγράφουσι. 4. προγράφουσι δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας οὗτοι· μίαν μὲν κυρίαν, ἐν ἣ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονεῖν εἰ δοκοῦσι καλῶς ἄρχειν, καὶ περὶ σίτου καὶ περὶ φυλακῆς τῆς χώρας χρηματίζειν...

Possono ancora essere menzionati un passaggio di Tucidide (Thuc. VI.20.4) e uno, più tardo, di Tito Livio (Liv. XLIII 6).

<sup>30</sup> Demosth. XX 31: ἴστε γὰρ δήπου τοῦθ', ὅτι πλείστῳ τῶν πάντων ἀνθρώπων ἡμεῖς ἐπιεισάκτω σίτω χρώμεθα.

<sup>31</sup> Si veda altresì Demosth. XVIII 87.

<sup>32</sup> Una certa attenzione è posta altresì all'attuazione di una politica di sfruttamento del territorio al fine di incrementare la produzione di cereali nella regione, ad esempio attraverso distribuzione di terre incolte o di terreni sacri non coltivati. Sul punto si veda, per tutti, C. BEARZOT, *Atene e il problema del grano: tra cibo e politica* cit., p. 3 s.

<sup>33</sup> Per una recente sintesi delle diverse opinioni espresse in ordine alla quantità di cereali importata ad Atene nel IV secolo si rimanda a M. CANEVARO, *Demostene* cit., pp. 245 ss.

<sup>34</sup> Si confronti L. MIGEOTTE, *La mobilité des étrangers en temps de paix en Grèce ancienne*, in C. ΜΟΑΤΤΙ (a cura di), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification. La mobilité négociée*, Roma 2004, pp. 620 ss.

<sup>35</sup> Sulle *dikai emporikai* si veda, per tutti, A. MAFFI, *Riflessioni sulle dikai emporikai e prestito marittimo*, in *Symposion* 2015, Wien-Coimbra 2016, pp. 199 ss.

<sup>36</sup> Demosth. XX 32: αἰ τοίνυν παρ' ἐκείνου δεῦρ' ἀφικνοῦμεναι σίτου μυριάδες περὶ τετταράκοντ' εἰσί· καὶ τοῦτ' ἐκ τῆς παρὰ τοῖς σιτοφύλαξιν ἀπογραφῆς ἄν τις ἴδοι. Si veda an-

annuale di 400.000 medimni di grano dal Regno del Bosforo (circa 160.000 quintali), la metà circa di tutti i cereali importati, in cambio di supporto politico e militare, nonché di onori e privilegi, soprattutto cittadinanza onoraria, immunità fiscale e esenzione dagli obblighi liturgici<sup>37</sup>.

Nell'ambito del controllo delle operazioni di compravendite interne e dei prezzi, sono istituiti appositi magistrati, i *sitophylakes*<sup>38</sup>, i quali, secondo quanto testimoniato da Aristotele<sup>39</sup>, devono vigilare a che i cereali siano venduti al «giusto prezzo»<sup>40</sup>, che farina e pani siano venduti in proporzione al prezzo dei cereali e che i pani abbiano pesi conformi a quelli fissati dagli stessi magistrati. A loro volta, altre autorità, gli *epimeletai tou emporiou*, devono verificare l'applicazione della regolamentazione relativa ai cereali ad Atene, in particolare che i 2/3 del prodotto giunto al Pireo siano trasferiti nella *polis*<sup>41</sup>.

---

che Demosth. XX 31: *πρὸς τοίνυν ἅπαντα τὸν ἐκ τῶν ἄλλων ἐμπορίων ἀφικνούμενον ὁ ἐκ τοῦ Πόντου σῖτος εἰσπλέων ἐστίν.*

<sup>37</sup> Si veda anche un passaggio di Isocrate (Isocr. *Trap.* 57), che ricorda come Satiro avesse accordato solo con Atene, rifiutandolo invece ad altre città, il diritto di esportare grano nei momenti di penuria.

<sup>38</sup> Lys. XXII 5-6, 8-9 e 16; Demosth. XX 32; Arist. *Ath. Pol.* 51.3; Harpocr. s.v. *σιτοφύλακες*; Phot. s.v. *σιτοφύλακες*. Fonti epigrafiche: *Hesperia* 3, 1934, p. 42 s.; *Hesperia* 6, 1937, pp. 444 ss. n. 2; n. 7; n. 8; *Hesperia* 13, 1944, n. 8; *Hesperia* 30, 1961, p. 225 s., nm. 23-24. Su questi magistrati si vedano, rinviando soltanto ad alcuni tra i contributi più recenti e senza pretese di esaustività, PH. GAUTHIER, *De Lysias à Aristote (Ath.pol. 51,1): le commerce du grain à Athènes et les fonctions des sitophylakes*, in *RD* 59, 1981, pp. 5 ss. (= D. ROUSSET (a cura di), *Études d'histoire et d'institutions grecques. Choix d'écrits*, Genève 2011, pp. 193 ss.); T.J. FIGUEIRA, *Sitopolai and Sitophylakes in Lysias' Against the Graindealers*, in *Phoenix* 40, 1986, pp. 149 ss.; J. ENGELS, *Das athenische Getreidesteuer-Gesetz des Agyrrhios und angebliche «sozialstaatliche» Ziele in den Maßnahmen zur Getreideversorgung spätklassischer und hellenistischer Poleis*, in *ZPE* 132, 2000, p. 99 s.; V.J. ROSIVACH, *Some Economic Aspects* cit., pp. 46 ss.; U. FANTASIA, *I magistrati dell'agora nelle città greche di età classica ed ellenistica*, in C. AMPOLO (a cura di), *Agora greca e agorai di Sicilia*, Pisa 2012, pp. 31 ss.

<sup>39</sup> Arist. *Ath. Pol.* 51.3: *ἦσαν δὲ καὶ σιτοφύλακες κληρωτοὶ <ι>, πέντε μὲν εἰς Πειραιέα, πέντε δ' εἰς ἄστυ, νῦν δ' εἴκοσι μὲν εἰς ἄστυ, πεντεκαίδεκα δ' εἰς Πειραιέα. οὗτοι δ' ἐπιμελοῦνται, πρῶτον μὲν ὅπως ὁ ἐν ἀγορᾷ σῖτος ἀργὸς ὄνιος ἔσται δικαίως, ἐπειθ' ὅπως οἱ τε μιλωθροὶ πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κριθῶν τὰ ἄλφιστα πωλήσουσιν, καὶ οἱ ἀρτοπῶλοι πρὸς τὰς τιμὰς τῶν πυρῶν τοὺς ἄρτους, καὶ τὸν σταθμὸν ἄγοντας ὅσον ἂν οὗτοι τάξωσιν · ὁ γὰρ νόμος τούτους κελεύει τάττειν.*

<sup>40</sup> Si segue la traduzione offerta da U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., pp. 31 ss., in luogo della resa di *δικαίως* «in modo corretto, onestamente», proposta da altra parte della dottrina.

<sup>41</sup> Arist. *Ath. Pol.* 51.4. Sulla fonte in discorso si veda anche il successivo § 4 del presente lavoro.



Il profilo del giusto prezzo coinvolge un'altra serie di misure poste, di cui si ha notizia nelle fonti<sup>42</sup>. Al riguardo, si ha invero altresì testimonianza di pressioni fatte sui mercanti per ridurre i prezzi all'ingrosso o per portare alla consegna gratuita del carico, a sua volta rivenduto al di sotto del prezzo di mercato o, in taluni casi, addirittura redistribuito gratuitamente alla popolazione.

#### 4.

All'interno di questo quadro si collocano una serie di disposizioni normative<sup>43</sup>, conosciute principalmente grazie alle fonti letterarie, ma altresì conservate nella documentazione epigrafica.

Si possono prendere innanzitutto le mosse da una testimonianza<sup>44</sup> di Lisia, contenuta all'interno dell'orazione *Contro i mercanti di grano* (ca. 386/5 a.C.):

Lys. XXII 5-6: ἀπόκριναι δὴ μοι, εἰ ὁμολογεῖς πλείω σῖτον συμπρίασθαι πενήκοντα φορμῶν, ὧν ὁ νόμος ἐξεῖναι κελεύει. ἐγὼ τῶν ἀρχόντων

<sup>42</sup> Per uno sguardo al dibattito dottrinale intorno agli interventi ad Atene al fine della fissazione del prezzo del grano, in cui si fronteggiano la teoria della vendita secondo un prezzo politica, quella di un prezzo calmierato, inferiore a quello di mercato, ma suscettibile di oscillazioni, quella del prezzo prevalente, quella infine della vendita secondo il prezzo di mercato, si rimanda alla sintesi contenuta in V. MUSSA, *La sitionia* cit., p. 34 nt. 6.

<sup>43</sup> Sulla regolamentazione legislativa in materia di approvvigionamento granario si vedano, tra gli altri, V.J. ROSIVACH, *Some Economic Aspects* cit., pp. 44 ss.; A. BRESSON, *L'économie de la Grèce des cités II* cit., pp. 106 ss.; A. MORENO, *Feeding the Democracy* cit., pp. 334 s.; E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention* cit., pp. 177 ss.; U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 28.

<sup>44</sup> Parte della dottrina ritiene che fosse regolato tramite legge o regolamento anche il divieto che si legge in Lys. XXII 8, in cui si proibisce ai *sitopolai* di incrementare il prezzo del grano per più di un obolo per dracma [e non per medimno, come evidenziato da L. MIGEOTTE, *Le contrôle des prix dans les cités grecques*, in *Entretiens d'archéologie et d'histoire. Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, St.-Bertrand-de-Comminges, 1997, p. 36 (= *Économie* cit., p. 424)]. In realtà, come evidenziato dallo stesso Migeotte, l'esistenza di siffatta regolamentazione normativa è «impossibile à démontrer», per l'assenza di riferimenti espliciti nel testo, così come per la circostanza che, se per un verso, nella stessa orazione lisiana si legge che i *sitopolai* avevano aumentato il prezzo degli stocks di una dracma lo stesso giorno, per altro verso difetta ogni riferimento a un'accusa per tale condotta. Per un'analisi della questione si vedano anche H.P. KOHNS, *Die staatliche Lenkung des Getreidehandels in Athen (Zu Lysias, or. 22)*, in *Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschaftsgeschichte F. Oertel zum achtzigsten Geburtstag gewidmet*, Bonn 1964, pp. 146 ss. e T.J. FIGUEIRA, *Sitopolai and Sitophylakes* cit., pp. 149 ss.

κελευόντων συνεπριάμην. 6. εἰ μὲν τοίνυν ἀποδείξῃ, ὃ ἄνδρες δικασταί, ὡς ἔστι νόμος ὃς κελεύει τοὺς σιτοπώλας συνωνεῖσθαι τὸν σῖτον, εἰ δὲ μή, δίκαιον ὑμᾶς καταψηφίσασθαι. ἡμεῖς γὰρ ὑμῖν παρεσχόμεθα τὸν νόμον, ὃς ἀπαγορεύει μηδένα τῶν ἐν τῇ πόλει <πλείω> σῖτον πεντήκοντα φορμῶν συνωνεῖσθαι.

Dal testo si apprende l'esistenza di un *nomos* ad Atene, con cui si vieta ai *sitopolai*, ossia ai venditori al dettaglio, l'acquisto di più di cinquanta misure di grano alla volta. Scopo della norma è di prevenire l'accaparramento di prodotto e speculazioni al fine di aumentare i prezzi<sup>45</sup>. La sanzione inflitta<sup>46</sup> contro coloro che violino la norma in discorso è, sulla base di altri passaggi dell'orazione<sup>47</sup>, la morte. Alla stessa condanna si fa riferimento, sempre all'interno dell'orazione, in relazione a magistrati ateniesi che non fossero riusciti a evitare che venissero poste in essere siffatte manovre dai *sitopolai*.

Spostando ora l'attenzione a un diverso atto normativo tramandato sempre all'interno delle fonti letterarie, in base alla testimonianza fornita da Demostene e da Licurgo si vieta ai residenti nella *polis*, cittadini o meteci (non agli *ξένοι*)<sup>48</sup>, di trasportare il grano in porti diversi dal Pireo<sup>49</sup>:

Demosth. XXXIV 37: ... τῶν δὲ νόμων τὰ ἔσχατα ἐπιτίμια προτεθηκότων, εἴ τις οἰκῶν Ἀθήνησιν ἄλλοσέ ποι σιτηγήσειεν ἢ εἰς τὸ Ἀττικὸν ἐμπόριον.

<sup>45</sup> Per un approfondimento di questo aspetto si veda, per tutti, U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 29.

<sup>46</sup> Dalla lettura dell'orazione sembra emergere la possibilità di procedere all'esecuzione diretta della punizione da parte degli Undici, senza un preventivo giudizio o, come nel caso degli accusati protagonisti dell'orazione, di portare la causa alla *boulé*, la quale avrebbe provveduto a trasferirla al tribunale. Sulla procedura cfr. E. GALVAGNO, *Maledetti mercanti. Lisia 22, Contro i mercanti di grano. Introduzione, traduzione e commento storico*, Alessandria 2008, pp. 47 ss.; sulla condanna a morte senza un precedente giudizio si rimanda al lavoro di C. BEARZOT, *La violence de l'État. La condamnation à mort sans jugement dans la Grèce ancienne*, in *Archimède* 2, 2015, p. 157 s.

<sup>47</sup> Il riferimento alla sanzione capitale per i crimini in discorso si ricava da *Lys. XXII* 5, 13, 16, 18.

<sup>48</sup> Come rileva correttamente U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 28, «porre dei vincoli a questi soggetti economici sarebbe stato controproducente sia dal punto di vista fiscale (giacché ad Atene esistevano solo imposte indirette e i dazi doganali ne erano la voce di gran lunga più cospicua) che da quello delle esigenze alimentari della popolazione».

<sup>49</sup> La legge è collocata generalmente tra il 380 e il 370 a.C. Alla seconda metà del IV secolo a.C. pensa L. MIGEOTTE, *Le grain* cit., p. 33.

Lycurg. XX 27: καίτοι, ὧ ἄνδρες, καὶ περὶ τούτων οἱ ὑμέτεροι νόμοι τὰς ἐσχάτας τιμωρίας ὀρίζουσιν, ἐάν τις Ἀθηναίων ἄλλοσέ ποι σιτηγήση ἢ ὡς ὑμᾶς.

La stessa legge è ricordata, sempre da Demostene, nell'orazione *Contro Lacrito*. Il convenuto aveva fatto un prestito ad alcuni mercanti di Faselide, rappresentati nel processo da Lacrito. In base all'accordo posto, si sarebbe dovuto effettuare un viaggio fino al Ponto, imbarcare grano e trasportarlo al Pireo. Tale carico, tuttavia, non era mai giunto al porto ateniese. Al *nomos* qui esaminato, Demostene affianca un altro intervento<sup>50</sup>, contenente il divieto di porre in essere contratti di prestito marittimo per iniziative commerciali che non abbiano quale scopo il trasporto ad Atene di grano o in generale di altre merci menzionate nel contratto<sup>51</sup>:

Demosth. XXXV 50: ἴστε γάρ, ὧ ἄνδρες δικασταί, τὸν νόμον ὡς χαλεπός ἐστιν, ἐάν τις Ἀθηναίων ἄλλοσέ ποι σιτηγήση ἢ Ἀθήναζε, ἢ χρήματα δανείσῃ εἰς ἄλλο τι ἐμπόριον ἢ τὸ Ἀθηναίων, οἷαι ζημίαι περὶ τούτων εἰσὶν, ὡς μεγάλαι καὶ δειναί<sup>52</sup>.

Nei testi veduti si legge di pene gravi e terribili (*ζημίαι... μεγάλοι και δειναί*) e di sanzioni estremamente severe (*τὰ ἔσχατα ἐπιτίμια, ἐσχάτας τιμωρίας*) da infliggere ai rei delle condotte in discorso.

<sup>50</sup> Un problema che sollevano le testimonianze in discorso è se le due disposizioni fossero contenute in un'unica legge o in due leggi differenti. Nel senso dell'antiorità della disposizione sul trasporto rispetto a quella relativa al prestito di denaro si pone, tra la dottrina più recente, R. DESCAT, *L'approvisionnement* cit., p. 593, che avanza l'ipotesi della possibile collocazione della prima legge già nel V sec. a.C.

<sup>51</sup> Cfr anche Demosth. LVI 6 e 11. Per una diversa interpretazione del passaggio si veda E.M.A. BISSA, *Governmental Intervention* cit., pp. 186 ss., per la quale è da ritenere che questa disposizione sia frutto di un fraintendimento di un erudito di età ellenistica, che avrebbe combinato le due norme precedentemente menzionate da Demostene. Si confronti tuttavia U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 30 s. nt. 93.

<sup>52</sup> Il testo dell'orazione prosegue con la riproduzione della legge medesima. Demosth. XXXV 51: *μᾶλλον δὲ αὐτὸν ἀνάγνωθι αὐτοῖς τὸν νόμον, ἵν ἀκριβέστερον μάθωσιν. ΝΟΜΟΣ. ἀργύριον δὲ μὴ ἐξεῖναι ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικοῦντων μηδενί, μηδὲ ὧν οὔτοι κύριοι εἰσιν, εἰς ναῦν ἥτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σῖτον Ἀθήναζε, καὶ τᾶλλα τὰ γεγραμμένα περὶ ἐκάστου αὐτῶν. ἐὰν δὲ τις ἐκδῶ παρὰ ταῦτα, εἶναι τὴν φάσιν καὶ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ ἀργυρίου πρὸς τοὺς ἐπιμελητάς, καθάπερ τῆς νεῶς καὶ τοῦ σίτου εἴρηται, κατὰ ταῦτά. καὶ δίκη αὐτῶ μὴ ἔστω περὶ τοῦ ἀργυρίου οὐδ' ἂν ἐκδῶ ἄλλοσέ ποι ἢ Ἀθήναζε, μηδὲ ἀρχὴ εἰσαγέτω περὶ τούτου μηδεμία.*

In un passaggio della Costituzione degli Ateniesi aristotelica, ancora, è richiamato un intervento normativo, probabilmente collocabile negli anni 330-325, con cui si obbligano tutti gli *emporoi*, dunque anche gli stranieri, a destinare i due terzi del carico ad Atene:

Aristoth. *Ath. Pol.* 51.4: ἐμπορίου δ' ἐπιμελητὰς δέκα κληροῦσιν-  
τούτοις δὲ προστέτακται τῶν τ' ἐμπορίων ἐπιμελεῖσθαι, καὶ τοῦ σίτου  
τοῦ καταπλέοντος εἰς τὸ σιτικὸν ἐμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους  
ἀναγκάζειν εἰς τὸ ἄστυ κομίζειν.

Il restante terzo doveva rimanere verosimilmente al Pireo<sup>53</sup>. Nel caso di violazione di tale divieto, la punizione prevista è, ancora una volta, la morte. Agli *epimeletai tou emporiou* è attribuita la competenza alla comminazione della relativa sanzione.

Le testimonianze in discorso mostrano una particolare attenzione alla regolamentazione di diversi aspetti dell'approvvigionamento cerealicolo ad Atene. Le disposizioni coinvolgono sia commercianti, sia venditori al dettaglio. Si tratta, d'altro canto, per lo più di interventi non occasionati da specifiche e temporanee situazioni di necessità, ma volti a fissare regole generali destinate a essere applicate nel tempo. Le violazioni di tali leggi sono punite in maniera molto severa, giungendo sino alla morte del colpevole<sup>54</sup>, in quanto *adikia pros demon*. Colpisce in proposito la numerosità e

<sup>53</sup> Quivi, invero, viveva circa un terzo della popolazione ateniese. Per questa interpretazione del passaggio aristotelico si veda P.H. GAUTHIER, *De Lysias à Aristote* cit., pp. 7 ss., seguito dalla dottrina più recente tra cui, da ultimo, D. ROHDE, *op. cit.*, p. 82 e nt. 284 (ove riferimenti bibliografici agli autori precedenti che hanno aderito a questa interpretazione). Altri studiosi reputano, invece, che il restante terzo del prodotto potesse essere nuovamente esportato. Questa ipotesi, avanzata da A. BOECKH, *Die Staatshaushaltung de Athener*, I3, Berlin 1886, p. 104, è stata seguita da un gruppo considerevole di autori. Si vedano i riferimenti dottrinali menzionati da Gauthier nel succitato contributo a p. 8 nt. 10 (= p. 196 nt. 10), cui adde, più di recente, P. GARNSEY, *Famine and Food Supply* cit., p. 140. Per R. DESCAT, *L'approvisionnement* cit., p. 599, la legge in discorso riguarderebbe esclusivamente il grano, il cui prezzo fosse stato in precedenza concordato con i rappresentanti della città.

<sup>54</sup> Sulle numerose condotte criminali che davano luogo alla pena di morte si vedano G. GLOTZ, *s.v. Poena*, in *DAGR* IV.1, Paris 1906, p. 99; E. KARABÉLIAS, *La peine* cit., pp. 98 ss., che individuano, tra le altre, le «transactions nuisibles à l'approvisionnement de la Cité». Per una valutazione della pena capitale nella Grecia antica si vedano, tra gli altri, oltre ai contributi succitati, anche L. GERNET, *Capital punishment*, in L. GERNET (a cura di), *The anthropology of ancient Greece*, Baltimore 1981, pp. 252 ss.; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*, Milano 1991; EAD., *I*

la severità delle disposizioni in discorso, soprattutto se confrontata con le altre testimonianze a nostra disposizione in ordine alle forme di repressione di condotte lesive degli interessi commerciali<sup>55</sup>.

## 5.

Nell'ambito degli interventi normativi tesi a determinare l'afflusso di cereali ad Atene assume un rilievo particolare il *nomos* di Agirrio del 374/3 a.C., edito nel 1998 da R. Stroud<sup>56</sup>, sicuramente una delle più grandi scoperte degli ultimi anni nel campo dell'epigrafia greca e una fonte particolarmente preziosa per il tema qui affrontato<sup>57</sup>.

---

*Greci, noi e la pena di morte. Funzione della pena e ruolo delle vittime tra retribuzione, riabilitazione e «restorative justice»*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna I*, Napoli 2007, pp. 643 ss. (= *I Greci, noi e la pena di morte*, in *Argos* 32, 2008-2009, pp. 7 ss.); C. DARBNO-PESCHANSKI, *La prononcé de la peine de mort en Grèce ancienne*, in I.S. PAPADOPOULOS, J.H. ROBERT (a cura di), *La peine de mort: droit, histoire, anthropologie, philosophie, Actes du colloque, Paris 24 et 25 avril 1998*, Paris 2000, pp. 129 ss.; J. KUCHARSKI, *Capital punishment in classical Athens*, in *Scripta Classica* 12, 2015, pp. 13 ss.

<sup>55</sup> Per una rapida rassegna delle testimonianze in discorso si veda J.J. THONISSEN, *Le droit pénal de la république athénienne précédé d'une étude sur le droit criminel de la Grèce légendaire*, Bruxelles-Paris 1875, pp. 397 ss. Per la punizione di condotte fraudolente concernenti pesi e misure mi sia permesso di rinviare al lavoro di M. RIZZI, *Marktbezogene Gesetzgebung im späthellenistischen Athen: Der Volksbeschluss über Maße und Gewichte. Eine epigraphische und rechtshistorische Untersuchung*, München 2017. Interessante il raffronto con le informazioni fornite dalle fonti in ordine al falso nummario, anch'esso punito con la morte. Per un approfondimento del tema si rimanda a G. THÜR, G. STUMPF, *Sechs Todesurteile und zwei platitierte Hemidrachmen aus Dyme. Zu Sull.3 530, Münzkabinette Athen Nr. 4046 und München, Dyme 12*, in *Tyche* 4, 1989, pp. 171 ss. Uno studio dettagliato di tutte le testimonianze concernenti la punizione di condotte lesive degli interessi commerciali potrebbe gettare nuova luce sul complesso della politica ateniese in materia in età classica ed ellenistica.

<sup>56</sup> R.S. STROUD, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, Princeton 1998.

<sup>57</sup> Diversi sono già i contributi dedicati a questa legge. Si segnalano innanzitutto i diversi articoli inseriti all'interno del lavoro A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche* cit. Oltre a essi, limitando l'attenzione ai lavori che toccano aspetti legati al tema del presente contributo, M. FARAGUNA, *Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano*, in *Dike* 2, 1999, pp. 63 ss.; E.M. HARRIS, *Notes on the New Grain-Tax Law*, in *ZPE* 128, 1999, pp. 269 ss.; J. ENGELS, *Das Athenische Getreidesteuer-Gesetz des Agyrrios* cit., pp. 97 ss.; A. MORENO, *Athenian Bread-Baskets: the Grain-Tax Law of 374/3 BC reinterpreted*, in *ZPE* 145, 2003, pp. 97 ss.; U. FANTASIA, *Appaltatori, grano pubblico, finanze cittadine: ancora sul nomos di Agirrio*, in *MedAnt.* 7, 2004, pp. 513 ss.; E' JAKAB, *SEG LVIII 96: Steuergesetz oder Frachtvertrag?*, in E. CANTARELLA (a cura di), *Symposion 2005, Wien 2007*, pp. 105 ss.; M. FARAGUNA, *Risposta a E' Jakob, SEG XLVIII 96: Steuergesetz oder Frachtvertrag?*,

In termini generali, il *nomos* impone alle clerarchie di Lemno, Imbro e Sciro la dodicesima in natura sul grano delle isole, probabilmente, prima della legge di Agirrio, prelevata in danaro<sup>58</sup>. La finalità è enunciata all'inizio del testo legislativo: provvedere a che il popolo disponga di grano di proprietà pubblica<sup>59</sup>.

SEG XLVIII 96 ll. 5-6: ὅπως ἂν τῶι δήμῳι σῖ[το]ς ἦι ἐν τῶι κοινῶι.

Non è possibile soffermarsi sui dettagli, in parte anche complessi e assai dibattuti, della legge. Limitando l'attenzione esclusivamente ai passaggi fondamentali del testo rilevanti per il discorso qui condotto, nel *nomos* si individua innanzitutto una articolata procedura volta al prelevamento di una parte di grano prodotto nelle isole di Lemno, Imbro e Sciro<sup>60</sup> come tassa in natura, attraverso un sistema di appalto a privati e la fissazione dei lotti, di 500 medimni, 100 di frumento e 400 di orzo (ll. 5-10)<sup>61</sup>. Sono poi fissate le regole relative al trasporto da parte dell'appaltatore del prodotto, a suo rischio e a sue spese, al suo immagazzinamento in un edificio appositamente predisposto sull'agorà (lo *Aiakeion*) e alla sua pesatura (ll. 11-29). Seguono le disposizioni concernenti la vendita, da effettuarsi in primavera. È prevista in particolare l'elezione di un gruppo di dieci uomini tra i cittadini ateniesi

---

in E. CANTARELLA (a cura di), *Symposion 2005*, Wien 2007, pp. 123 ss.; M.H. HANSEN, *A Note on Agyrrhios' Grain Tax Law of 374/3 BC*, in L. MITCHELL, L. RUBINSTEIN (a cura di), *Greek History and Epigraphy. Essays in Honour of P.J. Rhodes*, Swansea 2009, pp. 145 ss.; M. FARAGUNA, *Tassazione diretta e tassazione indiretta: la legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, in M.E. CATAUDELLA, A. GRECO, G. MARIOTTA (a cura di), *Strumenti e tecniche della riscossione dei tributi nel mondo antico. Atti del Convegno Nazionale, Firenze 6-7 dicembre 2007*, Padova 2010, pp. 13 ss.; T.J. FIGUEIRA, *New Light on the Athenian Grain-Tax Law of Agyrrhios*, in *IncidAnt* 10, 2012, pp. 241 ss.

<sup>58</sup> R.S. STROUD, *op. cit.*, p. 79.

<sup>59</sup> Si segue la traduzione offerta da U. Fantasia nella sunita raccolta di atti del convegno sul *nomos* (p. 247). Sulle diverse traduzioni di *ἐν τῶι κοινῶι* cfr. C. AMPOLO, *Le motivazioni cit.*, p. 38 s. e nt. 1.

<sup>60</sup> Le tre isole, clerarchie di Atene, erano buone produttrici di cereali, oltre ad essere ubicate in una posizione strategica come punto di appoggio sulla via marittima del Ponto Eusino. Per una valutazione della produzione delle tre isole rilevante il confronto con il contro degli *epistatai* eleusini del 329/8, IG IP<sup>2</sup> 1672, su cui, da ultimo L. MIGEOTTE, *Le grain cit.*, p. 34 s., ove in nt. 31 richiami bibliografici alla dottrina che ha approfondito questo punto.

<sup>61</sup> Dato interessante, perché conferma quanto accennato all'inizio del presente lavoro in merito al maggior consumo, in quest'epoca di orzo rispetto a frumento.

nell'assemblea, i quali hanno il compito di pesare il grano e venderlo all'agorà. Il prezzo è stabilito dall'assemblea<sup>62</sup>:

SEG XLVIII 96, ll. 36-44: αἰρείσθω δὲ ὁ δῆμος δ[έκ]|<α> <ᾗ>νδρας ἐξ Ἀθηναίων ἀπάντων ἐν τῇ [έκ]|κλησίαι, ὅταν περ τοὺς στρατηγούς α[ἰρ]|ῶνται, οἵτινες ἐπιμελήσονται τοῦ σί[τ]|ο· οὗτοι δὲ ἀποστησάμενοι τὸν σῖτον κ[α]|τὰ τὰ γεγραμμένα πωλόντων ἐν τῇ ἀγ[ορ]|ᾷ, ὅταν τῷ δήμῳ δοκῆι. πωλεῖν δὲ μὴ ἐ[ξ]|ῖναι ἐπιψηφίσαι πρότερον τοῦ Ἀνθεσ[τ]|ηριῶνος μηνός.

Non si tratta, dunque, di distribuzione gratuita di grano, ma di vendita a un prezzo stabilito e «controllato», verosimilmente nella normalità inferiore al prezzo di mercato. Ai responsabili spetta anche il compito di presentare all'assemblea il rendiconto finanziario della gestione e consegnare al *demos* il ricavo della vendita, destinato alla «cassa militare» (ll. 51-55).

Scopo della legge è, dunque, di costituire uno stock di prodotto pubblico – *sitos demosios* – da vendere ogni anno a un prezzo politico deciso dal popolo. Il grano affluisce in città attraverso l'importazione diretta del prodotto, senza intermediari. La vendita in primavera, in un momento in cui il prodotto inizia a divenire scarso, a un prezzo «controllato» avrebbe avuto come conseguenza positiva quella di soccorrere i compratori in un momento critico e di calmierare i prezzi praticati nel libero commercio<sup>63</sup>.

Il documento si presenta di estrema importanza per la storia degli interventi pubblici in tema di approvvigionamento granario, trattandosi del primo provvedimento conosciuto volto a creare una riserva regolare di grano ad Atene<sup>64</sup>. Invero all'epoca di emanazione del *nomos* di Agirrio la creazione di riserve di grano pubblico sembra essere, stando allo stato delle nostre testimonianze, alquanto limitata e, al di là di quanto testimoniato da questa legge, derivante sostanzialmente dalla sollecitazione, nei momenti

<sup>62</sup> Per altri esempi di prezzi di cereali determinati dall'assemblea popolare cfr. per tutti C. AMPOLO, *Le motivazioni* cit., pp. 44 ss.

<sup>63</sup> Il punto è evidenziato tra gli altri da L. MIGEOTTE, *Le grain* cit., p. 36, ove, in nt. 35, altri richiami alla dottrina che ha approfondito questo aspetto. U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., 34, rileva come di tale misura dovettero «giovare in particolare i cittadini del centro urbano che versavano in condizioni più disagiate». Si veda anche ID., *La politica del grano pubblico nelle città greche: alcune riflessioni a partire dalla legge di Agirrio*, in A. MAGNETTO, D. ERDAS, C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche* cit., pp. 95 ss.

<sup>64</sup> Che si tratti di un intervento destinato ad avere un'applicazione duratura nel tempo si ricava dalla forma di atto normativo, un *nomos*, come si ricava dall'*incipit* del testo.

di difficoltà, della generosità dei cittadini o dei mercanti. Quella importata attraverso il *nomos* di Agirrio, d'altro canto, risulta essere una quantità non particolarmente elevata di prodotto<sup>65</sup>, anche se è da ritenere che essa fosse comunque idonea a creare una situazione di stabilità in momenti di difficoltà. Inoltre, il fatto che sia creato un locale specifico per l'immagazzinamento del grano induce a sua volta a pensare a una novità rispetto al regime precedente.

Tale forma di intervento sarà ulteriormente incrementata nei decenni successivi e soprattutto in età ellenistica<sup>66</sup>, con la creazione dei *sitonai*, agenti nominati dalla *polis*, incaricati di provvedere all'acquisto di grano pubblico e alla sua successiva distribuzione tra i cittadini a un prezzo politico e dunque inferiore al prezzo di mercato<sup>67</sup>, e con l'istituzione di un fondo di gestione del grano (*sitonikon*), alimentato dai contributi di privati in cambio di onori pubblici e/o della cittadinanza<sup>68</sup>. Esempi di fondi permanenti riservati all'acquisto di grano sono testimoniati, a loro volta, nell'età ellenistica, in diverse realtà<sup>69</sup>, divenendo dunque una pratica relativamente diffusa.

<sup>65</sup> Cfr. U. FANTASIA, *I cereali nell'antica Grecia* cit., p. 33.

<sup>66</sup> Cfr. R. DESCAT, *Les années 330-325 av. J.-C et la politique athénienne du blé*, in C. CHANDEZON, C. HAMDOUNE (a cura di), *Les hommes et la terre dans la Méditerranée gréco-romaine*, Toulouse 2004, pp. 267 ss.

<sup>67</sup> Sul tema si rimanda al lavoro di V. MUSSA, *La sintonia* cit., pp. 33 ss.

<sup>68</sup> Nell'orazione di Demostene *Contro Formione* (XXXIV 39), del 320, si fa riferimento al dono da parte dei ricchi commercianti Crisippo e suo fratello, della somma di un talento «per l'acquisto di grano in nome del popolo». Si tratta comunque verosimilmente di quantità modiche di grano acquistato, volte ad affrontare specifiche situazioni di crisi di Atene o da distribuire in particolari situazioni.

<sup>69</sup> Fondamentale, al riguardo, l'approfondito studio di L. MIGEOTTE, *Le pain quotidien dans les cités hellénistique. À propos des fonds permanents pour l'approvisionnement en grain*, in CCG II, 1991, pp. 19 ss. Si vedano anche U. FANTASIA, *Finanze cittadine, liberalità privata e sitos demosios: considerazioni su alcuni documenti epigrafici*, in *Serta historica antiqua* II, Roma 1989, pp. 47 ss.; ID., *La politica del grano pubblico* cit., pp. 87 ss.; A. BRESSON, *L'économie de la Grèce des cités II* cit., pp. 126 ss. Sul tema dell'approvvigionamento granario in epoca ellenistica e sul ruolo degli *agoranomoi* in proposito cfr. di recente U. FANTASIA, *Gli agoranomoi e l'approvvigionamento granario delle città greche in età ellenistica*, in *Agoranomes et édiles* cit., pp. 35 ss. Tra le testimonianze di particolare rilievo in proposito si pone un'iscrizione di Samos (*Syll.*3 976), sulla quale si veda in particolare il contributo di L. MIGEOTTE, *Distributions de grain à Samos à la période hellénistique: le «pain gratuit» pour tous?*, in M. GERARD (a cura di), *Opes Atticae: miscellanea philologica et historica* R. Bogaert et H. van Looy oblata, Steenbrugge-Den Haag 1990, pp. 297 ss. (ora in *Économie et finances publiques I* cit., pp. 295 ss.).



## 6.

In sintesi, il breve quadro tracciato mostra un'attenzione costante ad Atene, già a partire dall'età classica, a mettere in atto strategie idonee a garantire quantità sufficienti di *sitos* per l'intera popolazione. In questa epoca, in particolare nel IV secolo, la presenza di cereali è assicurata innanzitutto attraverso forme di incentivi di vario tipo a favore di singoli commercianti e Stati per l'importazione del prodotto. Altri interventi garantiscono, all'interno della città, la vendita a prezzi controllati e la supervisione della correttezza delle transazioni.

Un ruolo particolare assume la legislazione, relativamente copiosa, in materia, attraverso cui viene introdotta una regolamentazione, coinvolgente commercianti e venditori al dettaglio di cereali, destinata a durare nel tempo e sanzionata con pene particolarmente severe. All'interno di tale normativa, si colloca la legge di Agirrio, che testimonia l'attuazione delle prime forme di acquisizione di grano pubblico e di predisposizione di un deposito statale.

Indubbiamente non si deve pensare a un interventismo economico capillare, volto ad assicurare in modo sistematico il nutrimento dell'intera popolazione, né alla volontà di monopolizzare il rifornimento di cereali ai cittadini. È lecito, tuttavia, parlare di una politica di approvvigionamento praticata ad Atene (ma documentata anche in altre *poleis* greche), relativamente complessa nei suoi caratteri, nonché in continua evoluzione e in continuo adeguamento alle diverse realtà storiche, politiche e economiche.